

Pubblicato il 14/04/2017

N. 04628/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 04507/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4507 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Fabio Acampora, Aden Abdi Fatima, Aiello Antonietta, Aita Michelina, Amendola Dora, Angellotti Anna, Annunziata Biagio, Apa Roberto, Arricale Vincenzo, Auriemma Vincenzo, Babbini Silvia, Beccarisi Marina, Befi Leandro, Bevilacqua Conrado, Bisonte Nicola, Boccia Giuseppe, Bornice Marcello, Brescia Domenico, Caccioppoli Giovanni, Calenda Francesco, Cangiano Gerolamo, Cardone Stefano, Caruso Annarita, Cascone Emilia, Chiantese Vincenzo, Ciervo Onofrio, Cioffo Vittoria, Cione Angelo, Cione Antonio, Cirillo Antonio, Colella Svetlana Paola, Colello Diego, Compagnone Maria, Corbara Federico, Cristiano Daniele, Cuccaro Domenico, D'Alterio Vincenzo, D'Alterio Castrese Fausto, D'Ambra Angelo, Damiani Massimo, D'Aniello Giovanni, De Canditiis Bartolomeo, De Falco Lina Daniela, De Felice Graziano, De Gaetano Gabriella, De Gaetano Annamaria, De Maio Nello, De Ponte Serafino, De Ponte Davide, Della Ratta Veronica, Di Carluccio Giuseppe, Di Caterino Crescenzo, Di Caterino Antonio, Di Filippo Umberto, Di Filippo Sabina, Di Gennaro Fabio, Di Girolamo Antonio, Di Leone Eglandina, Di Leva Marco, Di Maria Luigi, Di

Mauro Riccardo, Di Natale Gianluca, Di Somma Adriano, Di Virgilio Vincenzo, Diana Maria Teresa, Donadeo Michela, Donnarumma Maria Rosaria, Dragone Giuseppe, Esposito Francesco, Esposito Gaetano, Esposito Luigi, Fedeli Giuseppe, Ferrara Paolo, Ferraro Mariagrazia, Fiorilloroberto, Fontana Francesco, Franchini Alessia, Franzese Giovanni, Frasari Osvaldo, Galea Teresa, Gallo Maria, Galluccio Olimpia, Gaudicri Giuliano, Giordano Giuseppe, Golino Salvatore, Gravina Francesco, Graziano Carlo Maria, Grimaldi Giuseppina, Guardascione Maria, Guariglia Marco, Guariglia Giuliano, Guarino Mariano, Guarnieri Andrea, Imbriano Sabatino, Imperato Ciro, Iuliano Daniele, Iuliano Magda Teresa, Iuliano Piero, La Gatta Alfredo, Lamberti Francesca, Langella Pasquale, Langella Vittorio, Leone Luigi, Lisi Mattia, Lo Sapio Antonio, Loconsole Errichiello Paolo, Lombardo Angelo, Clemente Luisa, Golino Salvatore, La Regina Bonaventura, Luongo Roberto, Marchetti Manfredi, Marfella Alessia, Marzullo Antonio, Mauriello Giuseppe, Mazza Carmine, Mellone Vincenzo Rosario, Meo Felice Antonio, Mercogliano Andrea, Miro Gianluigi, Monti Ciro, Muoio Gabriella, Muto Filomena, Napolitano Antonio, Natale Salvatore, Nigro Antonio, Notaro Adriana, Oreste Sandra Maria Speranza, Pagano Angelo, Pagano Cipriano, Palma Eduard Gabriel, Palumbo Carmine, Palumbo Valerio, Parrinello Fabio, Pascadopoli Mariateresa, Patanè Angelo Luigi, Pellegrino Luigi, Pellegrino Emilio, Perino Raffaele, Perretta Giuseppe, Pignoli Marco, Pinto Domenico, Pinto Tania, Pirozzi Bernardo, Pirozzi Lidia, Pisanti Annarita, Politano Giovanni, Polverinoantonio, Porrone Teresa, Prota Ettore, Repaci Maria, Restivo Vincenzo Luca, Rollo Cristian, Romano Giorgia, Romei Pellegrino, Romei Sabrina, Russo Vincenzo, Salapete Felicianna, Salerno Nicola, Santangelo Stefano, Scannapieco Jacopo, Schirippa Aureliano, Sgariglia Concetta, Sinno Daniele, Sionne Valerio, Solombrino Rosario, Sorrentino Felice, Spano Mario Mariano, Stingone Alfonso, Taccogna Paola, Tarallo Maria Antonietta, Tartaglione Tommaso, Tartaglione Mariangela, Tedesco Giovanni Battista, Tufano Michele, Tufano Vincenzo, Vaiano Francesco

Luigi, Vardaro Dario, Verdicchio Chiara Anna Luisa, Visciano Elena, Vitiello Adele, Vitiello Lorenzo, Vittrione Ferdinando, Volpe Raffaele, Pope Ester, Stucchi Andrea, Arpaia Ciro, Casalino Francesco, Casalino Giuseppe, Cecere Giuseppe, Soriano Constantin, De Cesare Massimo, Napolitano Chiara, Di Franco Christian, Mazzocca Giancarlo, Pisanti Catalda, Torchia Francesca, Torchia Michele, Zarbano Francesco, Di Franco Marco, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone C.F. MRNGDU78L18F839D, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Lazio, in Roma, via Flaminia, 189;

*contro*

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

dei decreti di cui al D.M. n.106 (medie - superiori) e D.M. n.107 del 23 febbraio 2016 (sostegno).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2017 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato, quanto al ricorso principale, che i ricorrenti, tutti insegnanti tecnico-pratici in possesso di titolo di studio (diploma di scuola secondaria superiore) valido ai fini dell'insegnamento tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria, per le classi di concorso relative ad insegnamenti tecnico pratici (ITP) di cui alla Tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, oggi Tabella B, D.P.R. n. 19/2016 risultano esclusi dalla partecipazione al concorso de quo - per le classi di concorso e per le Regioni specificatamente indicate in epigrafe

con riferimento a ciascun ricorrente - in ragione della clausola del bando di cui all'art.3, comma 1 del D.D. n.106/2016 impugnato;

Vista la memoria depositata dall'amministrazione in data 20 aprile 2016, nella quale è stato ribadito il valore non abilitante all'insegnamento dei diplomi quinquennali ITP da un lato, e dall'altro è stato evidenziato che tali categorie di docenti hanno avuto la possibilità di abilitarsi con abilitazioni riservate e PAS;

Vista l'ordinanza n. 2655/2016 del 20 maggio 2016, con cui la Sezione Collegio- sulla base delle argomentazioni espresse dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 1836 del 18 maggio 2016 - ha accolto l'istanza cautelare disponendo l'ammissione dei ricorrenti alle prove di concorso;

Rilevato che, successivamente parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti, evidenziando che i ricorrenti non sono stati invitati a sostenere le prove suppletive, mentre nel frattempo sono state pubblicate le graduatorie di merito dei concorsi in oggetto, delle quali è chiesto l'annullamento per invalidità derivata dai vizi dedotti con il ricorso principale, proponendo istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;

Rilevato che il ricorso e i motivi aggiunti non appaiono manifestamente infondati, in considerazione della acclarata mancata attivazione di percorsi di formazione "ordinaria" per le classi di insegnamento tecnico-pratiche e, pertanto, occorre procedere all'integrazione del contraddittorio;

Visto l'elevato numero dei possibili controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra pertanto, in accoglimento dell'istanza allo scopo avanzata da parte ricorrente, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, assistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso e dei motivi aggiunti;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

- c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco

nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi reccherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per la trattazione alla pubblica udienza del 18 luglio 2017.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Emanuela Loria**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**